

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE		
Arrivato il	16 MAG. 2017	
Prot. N.	1368	
Risposto il	
Cat.	Classe	Fasc.

Torino, 16 maggio 2017

Spett.le
Comune di Rivara
Corso Ogliani 9
10080 Rivara (TO)

alla c.a. del Sindaco

AVV. CARLO MERANI
AVV. CLAUDIO VIVANI
AVV. ANTONELLA LAURIA
AVV. ANTONELLA BORSERO
AVV. SIMONE ABELLONIO
AVV. ANDREA CERMELE
AVV. ALBERTO MARENGO
AVV. ROBERTO SERVENTI
AVV. ANGELA TURI
AVV. FRANCESCA TRIVERI
AVV. ELISA BELLOMO
AVV. ROBERTA GIANNATEMPO

OF COUNSEL

AVV. CLAUDIO CERIANI
AVV. RAFFAELLA DI TOLVE

Oggetto: parere in merito alla individuazione della fascia di rispetto cimiteriale in sede di variante generale al PRGC

Egregio Sindaco,

abbiamo esaminato il quesito che ci è stato gentilmente sottoposto e formuliamo le seguenti osservazioni.

1) Il quesito

Il quesito formulato riguarda la possibilità per il Comune di Rivara, di individuare, in sede di redazione della variante generale al PRGC, una fascia di rispetto cimiteriale ridotta rispetto alle dimensioni previste dall'art.338 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e dall'art. 27 della legge regionale della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n.56.

In particolare, in sede di variante urbanistica il Comune intenderebbe prevedere una fascia di rispetto di dimensioni inferiori a metri 200 (ancorchè superiori a quella attuale di metri 100), esclusivamente con riferimento al lato nord est dell'impianto cimiteriale e contiguo a zone già urbanizzate e parzialmente edificate.

La verifica della legittimità di tale scelta urbanistica richiede la preventiva disamina della normativa nazionale e regionale applicabile alla fattispecie in esame.

2) La normativa

L'individuazione di fasce di rispetto intorno ai cimiteri risale all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n.1265/1934 che, nella sua formulazione originaria, al primo comma, stabiliva che i cimiteri dovessero essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, e poneva, al contempo, il divieto di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e di ampliare quelli esistenti "*entro il raggio di duecento metri*".

Al Prefetto era attribuito il potere di consentire la costruzione e l'ampliamento di cimiteri a distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati quando, a causa di speciali condizioni, non fosse consentito provvedere altrimenti. Inoltre, su motivata richiesta del Consiglio Comunale, in assenza di ragioni igieniche ostative, lo stesso Prefetto poteva ridurre l'ampiezza della zona di rispetto, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, entro il limite di 100 metri per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di 50 metri per gli altri Comuni.

A sua volta, il regolamento governativo di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, nel disciplinare i piani regolatori cimiteriali comunali, all'art. 57 ribadisce che i cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del regio decreto n. 1265/1934.

Tal norma, al comma 2, impone il divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti "*entro la fascia di rispetto*". Lo stesso articolo 57, al comma 3 del testo previgente, ribadiva che, nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, la fascia di rispetto non potesse essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ed a 50 metri per gli altri Comuni.

I commi 3 e 4 del predetto art. 57 del DPR n. 285/1990 sono stati successivamente abrogati per effetto dell'art. 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti. Tale disposizione normativa ha in parte rimodulato la disciplina statale sulle zone limitrofe ad aree cimiteriali attraverso la sostituzione dei commi 1, 4, 5, 6, e 7 dell'art. 338 del regio decreto n.1265/1934.

In particolare, il comma 4 dell'art. 338 del regio decreto n.1265/1934, così come novellato dalla legge n.166/2002, stabilisce che il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti **ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri** quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Il legislatore regionale, a sua volta, ha disciplinato la materia dettando i criteri per l'individuazione nel Piano Regolatore delle zone di rispetto cimiteriali all'art. 27 della legge regionale della Regione Piemonte n.56/77 e s.m.i..

La norma, all'esito della novella di cui alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3, ricalca la disciplina statale e prevede la possibilità, di riduzione della fascia di rispetto, purchè non oltre il limite dei 50 metri, al ricorrere delle condizioni previste, anche in via alternativa, dal novellato art. 338 del regio decreto n.1265/1934.

Infine, sia la norma statale che quella regionale consentono la riduzione della fascia di rispetto per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi pubblici o privati di rilevante interesse pubblico. Tale facoltà può essere esercitata soltanto dai Comuni che abbiamo

proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale ove siano valutate le necessità relative ai fabbisogni locali.

In sostanza, dall'esame della normativa vigente emerge che l'apposizione del vincolo cimiteriale persegue una molteplicità di interessi pubblici considerati dal legislatore meritevoli di una tutela piuttosto rafforzata: dalle esigenze igienico sanitarie alla tutela della sacralità del luogo nonché l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale.

A fronte dell'esigenza di tutelare tali interessi, il vincolo cimiteriale ammette limitate deroghe in presenza di concorrenti ragioni che devono rivestire carattere di pubblica utilità, compatibilmente con le esigenze sottese all'esistenza del vincolo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4403/2011; T.A.R. Cagliari, sez. II, n. 98/2016).

Occorre, quindi, stabilire se nella fattispecie in esame sussistano esigenze di pubblico interesse tali da consentire la deroga, pur senza sacrificare le specifiche esigenze tutelate dal vincolo in questione.

3) La fattispecie concreta

L'estensione della fascia di rispetto agli ipotetici 200 metri sul lato nord est dell'impianto cimiteriale comporterebbe una sovrapposizione rispetto ad un'area edificata ma ancora in corso di urbanizzazione.

In particolare, su tale area il vincolo cimiteriale si sovrapporrebbe ad un complesso residenziale in gran parte realizzato, ma rispetto al quale non sono ancora state completate le opere di urbanizzazione e, in particolare, la viabilità.

L'estensione del vincolo comporterebbe l'impossibilità di completare l'attuazione di un PEC in gran parte già attuato con conseguente necessità, da parte dell'amministrazione, di farsi carico di ingenti spese di urbanizzazione dell'area, tra cui – in particolare – la viabilità del PEC.

In sostanza, la mancata attuazione della restante parte del PEC, a fronte della quale il Comune non potrebbe pretendere il completamento delle opere di urbanizzazione, lascerebbe il comparto residenziale già esistente privo della necessaria viabilità.

La deroga alla fascia di rispetto di 200 metri, limitata esclusivamente al lato nord est ove si trova l'area del PEC già parzialmente attuato, consentirebbe di soddisfare una esigenza di pubblica utilità, senza alcun sacrificio degli interessi igienico sanitari.

Dal punto di vista igienico sanitario, infatti, non sussistono profili di rischio dal momento che attualmente la fascia ha un'estensione di 100 metri e la deroga riguarderebbe un tessuto già edificato sul quale nessuna problematica si è ad oggi manifestata. E, comunque, la deroga sarebbe valutata sotto tale profilo dall'ASL competente.

Il rischi igienico sanitario così come pure l'esigenza di tutelare la sacralità del sito cimiteriale sono, comunque, entrambi superati dalla conformazione morfologica dell'area oggetto di deroga, la quale è separata dall'impianto da un lieve dislivello naturale e anche da una strada che costeggia il muro di cinta dell'impianto e che, proprio secondo il dettato normativo sia statale che regionale, impedirebbe un eventuale ampliamento in corrispondenza della viabilità.

L'estensione della fascia di rispetto dagli attuali 100 metri ai 200 metri lungo il restante perimetro cimiteriale consentirebbe di soddisfare ampiamente eventuali future necessità di ampliamento dell'impianto, soprattutto sul lato sud ovest del perimetro. E, comunque, la strada che costeggia il muro di cinta in corrispondenza del PEC impedirebbe un eventuale ampliamento del cimitero in corrispondenza della sede viaria, secondo il disposto della normativa vigente sia regionale che statale.

4) Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, riteniamo che legittimamente il Comune di Rivara possa, in sede di Variante generale urbanistica, prevedere una fascia di rispetto inferiore a metri 200 e maggiore rispetto a quella attuale

di metri 100, limitatamente al perimetro nord est del cimitero in corrispondenza dell'esistente tessuto residenziale in corso di completamento.

Confidando di aver risposto esaurientemente al quesito che ci è stato sottoposto, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti della questione e porgiamo i più cordiali saluti.

avv. Carlo Merani

avv. Antonella Lauria